



Lutz

Così dà la parola al Direttore generale.

I - Comunicazioni

- Dammi di guerra: risarcimento danni all'immobile di Tripoli, piazza Castello, e indennizzo per alcuni danni di materiale di lieve entità.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

La legge 27 dicembre 1953, n. 968, che coordina ed integra le disposizioni in precedenza emanate per il risarcimento dei danni di guerra, riconosce al danneggiato la facoltà di optare fra indennizzo del danno subito e contributo di ricostruzione (il danneggiato è tenuto a far conoscere la propria decisione entro il 14 luglio 1954).

Nel giugno scorso fu prospettata al Comitato permanente e al Consiglio di amministrazione l'opportunità di richiedere il contributo per la quasi totalità dei nostri immobili danneggiati, ad eccezione di pochi fabbricati, per i quali fu proposta l'opzione per l'indennizzo. Fra questi ultimi fu compreso lo stabile di Tripoli, piazza Castello, per la seguente considerazione: